REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23963** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale **n. 36240**, reso da **MELANIDE S.P.A.** (01748900790), con sede in Maida (CZ), via G. Matteotti snc, in qualità di concessionario della riscossione tributi del Comune di Curinga per l'esercizio 2017;

- costituito personalmente -

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, letta la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, e udite le conclusioni del P.M., V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione comunale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione di irregolarità n. 26/2024, il Magistrato designato ha dichiarato che:

a) il conto giudiziale è stato depositato il 2 maggio 2019, debitamente sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal responsabile del

servizio finanziario dell'ente locale;

b) il conto giudiziale riguarda la riscossione dei tributi comunali (tassa smaltimento rifiuti, canone acqua, imposta comunale sugli immobili – imposta municipale propria) del comune di Curinga (CZ) da parte del concessionario Melanide spa nell'esercizio 2017;

c) con nota istruttoria prot. n. 1306 del 14 aprile 2023, è stata richiesta la documentazione necessaria per la revisione del conto;

c) la nota è stata riscontrata dal comune con nota prot. (DAeD) n. 32954 del 27 settembre 2023.

Con nota prot. n. 573 del 16 febbraio 2024 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti e documentazione, a cui l'ente locale ha dato riscontro il 27 marzo 2024.

Il Magistrato designato ha, tuttavia, rilevato che:

a) il totale delle riscossioni dichiarate non coperte da documentazione giustificativa (ricevute di riscossione) ammonta ad euro 1.273,61. Tale importo, però, non costituisce un potenziale ammanco per il Comune di Curinga in quanto, come detto, le riscossioni da versare sono state portate in compensazione dei crediti vantati dal concessionario, per cui, al limite, potrebbero costituire oggetto di modifica della quota di compensazione;

b) in assenza di specifici provvedimenti di discarico, quelli meglio indicati nella relazione appaiono irregolarmente operati, in danno al Comune per un totale di euro 1.304,79;

c) per la tassa smaltimento rifiuti è stato fornito esclusivamente un file PDF riportante un elenco di versamenti per un totale di euro 795,39, senza però allegare copia delle ricevute oppure copia dell'estratto di conto corrente

postale con evidenza dei versamenti, per cui non vi è prova dell'effettivo versamento per l'intero importo di euro 1.114,34 risultante dal conto;

d) per canone acqua, a fronte di discarichi riportati sul conto per euro 386,00, ne risultano documentati con ricevute di pagamento soltanto per euro 183,00, per cui non risultano giustificati discarichi per euro 203,00.

Pertanto, secondo il Magistrato designato, non si può addivenire al discarico della gestione dell'agente contabile, rilevandosi, allo stato degli atti, un ammanco per l'ente locale di euro 2.622,13, costituito dalla somma dei discarichi non documentali.

2. Con decreto n. 127 del 29 aprile 2024, ritualmente comunicato all'agente contabile, all'amministrazione comunale e al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 147, quarto comma, c.g.c., è stata fissata l'udienza pubblica del 16 ottobre 2024 per la discussione del giudizio di conto.

3. Con memoria, depositata il 24 settembre 2024, si è costituito in giudizio personalmente l'agente contabile, il quale ha affermato la regolarità del conto giudiziale. In particolare, l'agente contabile, con riguardo ai rilievi del Magistrato designato contenuti nella relazione di irregolarità, ha diffusamente argomentato in ordine alla regolarità della gestione ed ha, a tale scopo, depositato ulteriore documentazione in allegato all'atto di costituzione.

4. Nell'udienza pubblica del 16 ottobre 2024, il Collegio ha disposto, con ordinanza istruttoria a verbale d'udienza, la restituzione degli atti al Magistrato designato per la prosecuzione dell'attività istruttoria sulla base della ulteriore documentazione versata in atti dall'agente contabile e delle difese dallo stesso spiegate nell'atto di costituzione in giudizio, assegnandogli

termine fino al 28 febbraio 2025 per il deposito della relazione integrativa e fissando per la discussione del giudizio l'udienza del 15 aprile 2025. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per il Comune di Gizzeria.

5. Con relazione integrativa n. 26/2024/2 depositata il 14 gennaio 2025, il Magistrato designato, in ragione dell'esame delle difese dell'agente contabile e della ulteriore documentazione versata in atti da quest'ultimo in sede di costituzione in giudizio, ha concluso per la irregolarità della gestione con addebito a carico dell'agente contabile dell'importo di euro 40,18, considerato che le criticità esposte nella relazione introduttiva sono state tutte risolte dall'agente contabile con la sola eccezione della posizione relativa all'incasso (pag. 4 del file incassi) di Mancari Elisabetta, ove, a fronte di un versamento dichiarato di euro 340,18, ne risultano versati solo 300,00 nel mese di giugno. Per tale posizione, l'agente contabile, a differenza che per gli altri rilievi, non ha fornito alcun chiarimento e/o documentazione integrativa.

6. Nell'udienza pubblica del 15 aprile 2015, nessuno è comparso per l'agente contabile e per il comune. Il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Collegio. La causa è stata, quindi, trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Le osservazioni del Magistrato designato contenute nella relazione integrativa n. 26/2024/2, depositata il 14 gennaio 2025, sono condivise dal Collegio, e ciò anche in considerazione delle argomentazioni difensive dell'agente contabile e della documentazione dallo stesso versata in atti. Infatti, risulta accertato che, con riguardo alle riscossioni originariamente non documentate, l'agente contabile le ha giustificate tutte (posizioni dei signori Panzarella Antonio, Oscuro Natale, Bardari Nicola, Vono Giovanna)

ad eccezione di quella relativa alla signora Mancari Elisabetta (pag. 4 del file incassi), posto che, a fronte di un versamento dichiarato per euro 340,18, risulta un versamento di soli euro 300,00; che, con riguardo ai discarichi non giustificati, l'agente contabile ha depositato tutti i provvedimenti di discarico mancanti (posizioni dei signori Curleo Michelangelo, Decicco Natale, Giordano Emilio, Aiello Pantaleone, Maiello Caterina, Orlando Elena, Ciurleo Luciana, Pileggi Elisabetta, Diaco Maria); e che, con riguardo agli annullamenti non giustificati, l'agente contabile ha versato le ricevute relative ai versamenti eseguiti dai contribuenti direttamente all'ente locale per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (per gli importi rispettivamente pari ad euro 318,95, 318,95, 795,03) e i bollettini di versamento per il canone acqua (importo complessivo di euro 203,00). Il Magistrato designato ha, altresì, dato atto della correttezza dell'operazione di compensazione effettuata dall'ente locale con riguardo ai crediti vantati dall'agente contabile, per euro 116.986,70, a fronte di un debito pari ad euro 97.313,49, giusta determina del Responsabile del servizio finanziario dell'ente locale n. 26 del 28 marzo 2018, versata in atti. Ne deriva che solo con riguardo alla posizione del contribuente Mancari Elisabetta l'agente contabile non ha fornito prova della integrale contabilizzazione della riscossione, sicché, con riguardo a tale ultimo incasso, pari ad euro 340,18, risulta effettivamente versato solo l'importo di euro 300,00 con il conseguente ammanco di euro 40,18. Questo Collegio dichiara, pertanto, irregolare il conto giudiziale n. 36240, relativo alla riscossione dei tributi del Comune di Curinga da parte di Melanide s.p.a. nell'esercizio finanziario 2017, con addebito a carico di quest'ultima dell'importo di euro 40,18, oltre

agli interessi legali come per legge e fino al soddisfo.

9. Ai sensi dell'art. 31, primo e quinto comma, c.g.c. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n. 36240. Condanna l'agente contabile Melanide s.p.a. al pagamento in favore del Comune di Curinga dell'importo di euro 40,18, oltre agli interessi legali come per legge fino al soddisfo. Condanna l'agente contabile al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in data 06/05/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23963

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 26/2024	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 127/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 77,55
ORIGINALE SENTENZA	2	€ 32,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	2	€ 32,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	2	€ 13,10
TOTALE		**€ 474,65**

DICONSI EURO QUATTROCENTOSETTANTAQUATTRO/75

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente